

CAMERA DEI DEPUTATI N. 229

PROPOSTA DI LEGGE

**d'iniziativa dei Deputati DE LAURO MATERA ANNA, ROFFI,
MERLIN ANGELINA, RUSSO SALVATORE**

Presentata il 2 agosto 1958

Istituzione di cattedre di lingue straniere nelle scuole secondarie

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che abbiamo l'onore di sottoporre di nuovo all'esame della Camera non abbisogna di lunga dettagliata illustrazione. Molte volte, in sede di discussione del bilancio della pubblica istruzione, la situazione di disagio degli insegnanti di lingue straniere, in stridente contrasto con la crescente importanza di tale insegnamento, è stata segnalata alla attenzione della Camera. Com'è noto, tale disagio emerge dalla mancata sistemazione dell'insegnamento in questione, frantumato in seguito all'istituzione della scuola media unica, per cui nel 1945, con decreto legislativo del 7 settembre 1945 n. 816, si istituivano i ruoli transitori ordinari. Da tale data 13 anni sono passati e l'attesa dura ancora. Quali le conseguenze per gli insegnanti in servizio e i gravi riflessi sui giovani laureati e abilitati, inutile dire, dato che da più di dieci anni non si bandiscono concorsi a cattedre di lingue di ruolo *B* se non per la scuola tecnica, con numero di cattedre limitatis-

simo. Sicché per essi ancora oggi non c'è alcuna prospettiva di rapida sistemazione; sono condannati ad un ben lungo avventiziato.

Né il danno è solo questo, ché, proprio a causa della carenza legislativa di cui sopra, tale categoria è stata esclusa da ogni beneficio che, sia pur limitatamente, è intervenuto in questi anni a favore dei fuori ruolo (sistemazione idonei, legge sui sette decimi, ecc.).

La presente proposta di legge che, nella passata legislatura fu confortata dall'approvazione di uno dei due rami del Parlamento, vuole dare una prima sistemazione all'insegnamento delle lingue moderne nelle scuole medie e d'avviamento e nei ginnasi, istituendo una cattedra ogni due corsi; essa deliberatamente tralascia gli Istituti magistrali e la prima lingua negli Istituti tecnici che abbisognano di sistemazione completa e non limitata a un solo settore.

Pertanto, nutriamo fiducia che la Camera vorrà accogliere la nostra proposta.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Sono istituite in organico le seguenti cattedre di lingue e letterature straniere:

a) nella scuola media: una cattedra ogni tre corsi; eccezionalmente ogni due corsi, quando manchi il terzo, con obbligo di completamento d'orario nelle classi collaterali fino ad un massimo di 18 ore settimanali;

b) nella scuola di avviamento: una cattedra ogni due corsi;

c) nel ginnasio: una cattedra ogni due corsi.

ART. 2.

Le cattedre di lingue e letterature straniere istituite, ai sensi del precedente articolo, nel ginnasio sono considerate di ruolo *A*; quelle istituite nella scuola media e nella scuola di avviamento sono considerate di ruolo *B*.

ART. 3.

Gli insegnanti attualmente in servizio nelle scuole medie, nelle scuole di avviamento e nei ginnasi, e inquadrati nei ruoli transitori ordinari, rimangono assegnati alle cattedre di cui sopra, e conservano il diritto al trattamento economico e di carriera di cui in atto fruiscono. Le cattedre rimaste vacanti saranno messe a concorso entro un anno dall'approvazione della presente legge. La metà di esse sarà riservata ad un concorso per titoli a cui potranno partecipare tutti gli insegnanti forniti di abilitazione specifica conseguita con votazione minima di sette decimi e che abbiano almeno 3 anni di servizio con qualifica non inferiore a buono.

ART. 4.

Per disposizione transitoria, vengono assegnati al ruolo *A* gli insegnanti provenienti dal ruolo del ginnasio, ancorché forniti di diploma secondo l'articolo 3 del regio decreto-legge 1° maggio 1924, n. 653.